



CONVENZIONE DI TIROCINIO, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Preside Prof. Paolo Marchetti, nato a Ancona il 26 febbraio 1959, C.F. MRC PLA 59B26 A271G in virtù di quanto stabilito nell'art. 40, comma 5, lett. c) dello Statuto dell'Università degli Studi di Teramo;

E

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo, con sede in L'Aquila, via Zara n.10, C.F. 06363391001 d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Regionale dott.ssa Margherita Maria Calabrò nata a Villa San Giovanni (RC) il 18 maggio 1958;

PER

l'attivazione dei tirocini previsti dal Master di I livello in Diritto d'Impresa e Professioni Economico – Contabili, coordinato dal Prof. Gianluca Brancadoro;

PREMESSO

che al fine agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, l'Università, come previsto all'art. 18, comma 1, lett. a), della Legge 24 giugno 1997, n. 196 può promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, il “soggetto ospitante” si impegna ad accogliere presso le sue strutture sino al massimo di 7 unità per ogni edizione (annuale) del Master in Diritto d'Impresa e Professioni Economico Contabili in tirocinio di formazione ed orientamento, su proposta dell'Università degli Studi di Teramo.

Art. 2

- a) Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della Legge n.196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro, né collaborazione professionale ad alcun titolo e non trovano, pertanto, applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva inerenti il rapporto di lavoro. La realizzazione del tirocinio non comporta alcun onere finanziario per i soggetti promotore ed ospitante, né obblighi di altra natura fatta eccezione di quelli assunti con la presente Convenzione;
- b) il “soggetto promotore” segnala al “soggetto ospitante” i nominativi degli aspiranti tirocinanti e trasmette, contestualmente, una loro dichiarazione dalla quale risulti l'eventuale svolgimento di una delle attività professionali indicate all'art. 5 del Codice di comportamento dell'Agenzia delle Entrate, nonché il luogo di relativo esercizio;
- c) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante;
- d) per ciascun tirocinante inserito nelle strutture del “soggetto ospitante” in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
- il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi dei tutors;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
- la durata del tirocinio conforme al disposto di cui all'art. 7 del D.M. 142/98 e comunque non superiore a 180 ore, ripartibili in tre mesi.

Art. 3

L'accesso alle strutture del soggetto ospitante ove si svolge il tirocinio è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del progetto formativo di cui all'articolo 2 sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- attenersi alle indicazioni fornite dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante attraverso i rispettivi tutor.

Eventuali pubblicazioni e/o relazioni del tirocinante sulle ricerche e/o studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere preventivamente concordate con il soggetto ospitante.

Art. 4

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore.

Art. 5

In attuazione dell'art. 10 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 5 agosto 1998 n. 363, il soggetto ospitante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il "soggetto promotore".

Art. 6

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di un anno.

Alla scadenza la presente convenzione perderà automaticamente ogni effetto salvo la possibilità di un suo rinnovo che le parti potranno eventualmente concedere.

Art. 7

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi per gli adempimenti di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 8

Al termine dell'attività, il soggetto ospitante rilascerà al tirocinante un'attestazione di avvenuto tirocinio.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DELL'ABRUZZO

Il Direttore Regionale

Margherita Maria Calabrò

Firmato digitalmente

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Il Preside

Paolo Marchetti

Firmato digitalmente